

**Capitolato per l'Assicurazione
TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO**

**Contraente
Ente Autonomo Fiere di Foggia**



**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova e regola l'assicurazione;
CONTRAENTE	L'Ente Autonomo Fiere di Foggia che stipula l'assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta;
ASSICURATO	il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione;
BROKER	AON SPA alla quale è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno;
INDENNIZZO / INDENNITA'	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro;
DANNO LIQUIDABILE	il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo;
SCOPERTO	parte dell'ammontare del danno liquidabile che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile;
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile;
LIMITE DI INDENNIZZO	il massimo indennizzo/indennità dovuta dalla Società;
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

**1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA - RECESSO DALLA
GARANZIA TERRORISMO E SABOTAGGIO**

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 30.04.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2022.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 (novanta)giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 30.04 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale.

Si precisa altresì che è facoltà delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e con preavviso di 15 (quindici) giorni, dalla garanzia Terrorismo Sabotaggio.

Nel caso di recesso da parte della Società, per rimborso del premio s'intenderà l'imponibile pagato e non goduto relativo al periodo di rischio non corso, determinato sulla base del tasso annuo imponibile.

2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro le ore 24 del 60 giorno dalla data di decorrenza.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 60 giorno dalla data di decorrenza.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza.

3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta, anche per questi casi, convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata, pec o telex o telefax e e-mail.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

4 GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla AON S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% (dodici per cento) sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE- DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

8 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o del Contraente stessi.

9 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

10 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

11 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'Articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

12 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

13 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

14 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

16 TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei Dati Personali, disposta dal Reg. europeo 2016/679 integrata ed aggiornata conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 101/2018 e ss.mm.ii, che adegua il Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016 – GDPR

17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm. e ii., la società assicuratrice aggiudicataria del servizio si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento da parte dell'aggiudicataria costituisce causa di risoluzione della polizza. La risoluzione del contratto non andrà a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

La prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato", senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

18 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Componente Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

19 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione, alla somma complessivamente assicurata, del tasso per mille imponibile indicato nella Scheda Offerta, per il periodo di assicurazione di riferimento.

Sulla base di quanto precede il premio viene calcolato come di seguito riportato:

Partita N.	Somme assicurate	Tasso imponibile
1 - 2	€ 5.130.000,00=	come indicato nella Scheda Offerta

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

20 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all'uopo preposto dal Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto la possibilità.

Il Contraente o l'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, ferma la facoltà dell'Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.

21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

22 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

23 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

24 VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

1) Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i Beni Mobili (escluso Valori e Oggetti d'Arte), il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

in caso di sinistro che colpisca i Beni Immobili ed i Beni Mobili di cui alla Partita 1 si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente la valutazione e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo Articolo "Pagamento d'indennizzo".

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato. L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

- per i Beni Immobili (o porzioni di) e per i Beni Mobili (esclusi Valori e Oggetti d'Arte) che, al momento del sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);

- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

- 2) In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che abbia interessato Beni Immobili di particolare valore storico e/o artistico e/o architettonico, per i quali il valore assicurato è pari al valore che i Beni avevano al momento del sinistro, la Società indennizzerà le spese necessarie per il restauro od il ripristino o per il rimpiazzo o la ricostruzione delle cose distrutte e/o danneggiate, secondo la tipologia costruttiva esistente al momento del sinistro per la specifica destinazione di dette cose, anche nel rispetto delle caratteristiche dimensionali del manufatto e/o dovute all'impiego di materiali coevi e della relativa tecnica di esecuzione e messa in opera, con il limite del valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro.

Qualora si dimostrasse tecnicamente impossibile il restauro, ripristino, rimpiazzo o ricostruzione nel modo anzidetto, fermo il limite che i Beni danneggiati o distrutti avevano al momento del sinistro, dovrà essere tenuto conto dell'eventuale impiego di tecnologie e/o strutture moderne sostitutive o integrative.

La Società indennizza le spese tutte, come sopra definite, effettivamente sostenute entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro, ed entro il limite del 70% (settanta per cento) del valore del bene stesso.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non procedesse al restauro, ripristino, rimpiazzo o alla ricostruzione delle cose distrutte o danneggiate, la Società indennizzerà un importo determinato come alla precedente lettera a) ovvero pari alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate con l'impiego di materiali e di tecniche in uso al momento del sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, con il limite, in ogni caso, del valore che le cose distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro

25 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I VALORI

Il denaro, i titoli di credito e qualsiasi carta rappresentante un valore sono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

26 VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Qualora esista una stima degli Oggetti d'Arte vale il disposto dell'Articolo 1908, II° comma, del Codice Civile ed è attribuito a ciascuna bene il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per beni non compresi nell'elenco della stima stessa, è attribuito il valore di mercato al momento del sinistro.

In caso di danno o perdita parziale, del bene o di un bene di ogni coppia o serie, l'ammontare del danno sarà calcolato sommando il costo e le spese di restauro al deprezzamento subito, con il massimo del valore del bene, o della coppia o serie, al momento del sinistro.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

27 COPPIE – INSIEMI – SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'indennizzo del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

28 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

29 ANTICIPO INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila). L'obbligo della Società viene in essere entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 200.000,00 (duecentomila), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che il bene assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettategli, che saranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria, se aperta, e l'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, se disponibile, con la massima sollecitudine.

30 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Articolo 1916 del Codice Civile, salvo esplicita autorizzazione del Contraente, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, chiunque essi siano, del danno, a meno che il Contraente e/o l'Assicurato stessi non esercitino tale azione per il recupero di eventuali scoperti e/o franchigie e/o per le eccedenze del danno o delle perdite subiti rispetto all'indennizzo corrisposto dalla Società.

31 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscita a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

32 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI DANNEGGIATI

In caso di danno subito dai Beni assicurati, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso e la loro gestione.

Resta altresì convenuto che dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali Beni sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

33 RENDICONTO

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alla scadenza del 30.01 di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mail o pec assegnando alla Società non oltre 30 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20% (venti) del Premio Lordo Annuo.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

BENI ASSICURATI

Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti di proprietà e/o a qualsiasi titolo detenuti dall'Assicurato e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività.

34 BENI IMMOBILI

come tali intendendosi tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrato, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni; i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione.

35 BENI MOBILI

come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da Beni Immobili, compresi gli Oggetti d'Arte (quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore artistico), Valori (monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore) nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte. Sono altresì compresi, qualora non assicurati con specifiche polizze, i beni elettronici ed i beni elettronici ad impiego mobile (Beni che per la loro particolare natura possono essere utilizzati in luoghi diversi) con i relativi programmi e dati.

Premesso quanto sopra, si assicurano:

Partita	Beni Assicurati	Somme assicurate
1	Beni Immobili, come da definizioni di cui sopra	€ 5.000.000,00=
2	Beni Mobili, come da definizioni di cui sopra	€ 130.000,00=

36 UBICAZIONI

La garanzia è operante per i danni arrecati alle ubicazioni situate nei territori della Comunità Europea.

RISCHI INDENNIZZABILI

La Società indennizza tutti i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa; la Società risponde altresì delle/degli/dei:

37 GUASTI

causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un evento dannoso indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

38 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE

smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del sinistro, smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, eventualmente decontaminare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno liquidabile.

39 SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE

dei Beni Immobili, Beni Mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto, al più vicino scarico autorizzato e abilitato, e che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari a € 100.000,00 (centomila) per uno o più sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.

40 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE

di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di ciascun periodo di assicurazione, di un importo pari a € 100.000,00 (centomila).

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a €500,00=.

41 COSTI PER IL COLLAUDO

e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari a € 50.000,00 (cinquantamila) per singolo sinistro.

42 ONERI DI URBANIZZAZIONE

e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni assicurati, a seguito di un sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo di indennizzo" della presente polizza, la Società indennizza detti costi e/o oneri e/o spese senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari a € 50.000,00 (cinquantamila) per singolo sinistro.

43 SPESE PER ONORARI

La Società rimborsa, le spese dell'Assicurato/Contraente per il professionista (ad es: Arch. e/o Ing. e/o Geom....) iscritto ad apposito ordine, per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito. La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidabile con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro ed anno assicurativo.

Claims Preparation - La Società rimborsa, inoltre, le spese dell'Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza. La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidabile con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro ed anno assicurativo.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

44 SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti, consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere pre - notula intestata all'Assicurato, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre - notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato e dal Perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'Assicurato, inviandone copia all'Assicuratore.

La Società rimborsa dette spese senza l'applicazione di quanto previsto alla clausola "assicurazione parziale" fino alla concorrenza di un importo pari al 10% del danno liquidabile con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro ed anno assicurativo.

ESCLUSIONI

**a SONO ESCLUSI I DANNI
ANCHE SE DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI**

a1) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane;
- salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

a2) dovuti a o causati da:

- dolo dell'Assicurato;
- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati;
- trasporto di Beni Mobili al di fuori di Beni Immobili o delle aree esterne di pertinenza dei Beni Immobili stessi;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere.

b SONO ESCLUSI I DANNI

dovuti a o causati da:

- montaggio, smontaggio, manutenzione dei Beni Mobili;
- costruzione, modifica, trasformazione, montaggio, smontaggio di Beni Immobili;
- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- errori di lavorazione, da vizi e difetti di materiale, sempre che non siano causa di altri eventi non specificamente esclusi; in questo caso la Compagnia sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

**c SONO ESCLUSI I DANNI
SALVO CHE SIANO DETERMINATI DA EVENTI NON ALTRIMENTI ESCLUSI**

dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- guasti o improprio funzionamento dei Beni Mobili, salvo quanto stabilito dalla delimitazione – Fenomeno Elettrico;
- perdita, indisponibilità, alterazione o distruzione di dati e/o di programmi informatici e da virus informatici;
- sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- inquinamento;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

d SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A.;
- gli aeromobili ed i natanti;

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari a € 1.000,00=(mille) salvo quanto previsto alla voce "*Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo*".

44 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI AMMINISTRATIVI

Relativamente ai costi del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o elettroniche per il rifacimento degli archivi distrutti o danneggiati o persi o sottratti quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, documenti, anche contabili, fatture, registri, disegni, materiale meccanografico, supporti di dati di apparecchiature elettroniche e simili, gli stessi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro, di un importo pari a € 50.000,00 (cinquantamila), fermo quanto stabilito dall'Articolo "Limite massimo dell'indennizzo" della presente polizza.

45 TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di terremoto, intendendosi per tale fenomeno tellurico il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro.

Relativamente a tali danni in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 1.000.000,00 (un milione) e scoperti come da tabella *Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo*".

46 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di inondazioni, alluvioni o allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti in genere, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 1.000.000,00 (un milione) e scoperti come da tabella *Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo*".

La Società non risponde dei danni subiti dai Beni Mobili posti in locali interrati e seminterrati di Beni Immobili.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

47 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili posti all'aperto non per loro naturale uso o destinazione;
- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari ad € 1.000.000,00 (unmilione).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento).

48 SOVRACCARICO NEVE

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10 % col minimo di € 1.500,00 (millecinquecento).

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 1.000.000,00 (un milione).

49 EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari al 60% della somma assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10 % col minimo di € 1.500,00 (millecinquecento).

50 TERRORISMO SABOTAGGIO

Premesso che per Terrorismo Sabotaggio si intende qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico, ciò premesso:

- la Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di un importo pari € 1.000.000,00 (unmilione).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10 % col minimo di € 15.000,00 (quindicimila).

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

51 COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni assicurati la Società indennizza i danni conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 500.000,00 (cinquecentomila).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, con una franchigia pari a € 15.000,00 (quindicimila).

52 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 100.000,00 (centomila).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a € 1.500,00 (mille e cinquecento).

53 CRISTALLI

Relativamente ai danni ai cristalli, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi; relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà una somma maggiore a € 5.000,00=(cinquemila) per sinistro ed €20.000,00 (ventimila) per anno. Franchigia fissa € 150,00=(centocinquanta).

54 FURTO E RAPINA

a) Relativamente alle perdite, direttamente verificatisi, di furto (come definito dall'Articolo 624 del C.P.) la Società ne risponde:

- per i Beni Mobili assicurati posti nei locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi:
 - violandone le difese poste a tutela dei Beni assicurati, mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
 - introducendosi nei locali dei Beni Immobili per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei locali contenenti i Beni assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a € 10.000,00 (diecimila).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a € 500,00(cinquecento).

***CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia***

- per i Beni assicurati posti nei locali di Beni Immobili e senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto, sino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e relativamente alla perdita per furto dei Beni assicurati, di una somma pari a € 10.000,00 (diecimila) per sinistro ed anno.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% con un minimo di € 2.000,00 (duemila).
- c) Relativamente alle perdite, direttamente verificatesi, di furto e rapina (come sopra definita) di Valori ed Oggetti d'Arte, la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, sino alla concorrenza di un importo di € 10.000,00 (diecimila).
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a € 5.000,00 (cinquemila) per oggetti d'arte e uno scoperto 10% con un minimo di € 2.000,00 (duemila) per i valori.
- d) Relativamente alla garanzia portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 60 anni incaricate del trasporto dei valori stessi), la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, sino alla concorrenza di un importo di € 10.000,00 (diecimila).
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari al 10% con un minimo di € 2.000,00 (duemila).

Sono altresì parificati a tali perdite di furto e rapina dei beni assicurati i danni, i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai beni assicurati, in occasione dei reati stessi o nel tentativo di commetterli.

CONDIZIONI PARTICOLARI

55 BENI ELETTRONICI

Premesso che per Beni Elettronici si intendono: i beni per l'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici, quali a titolo esemplificativo impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, diagnostica, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi compresi le relative parti accessorie e/o i loro componenti, ciò premesso:

- la Società indennizza i danni ai Beni Elettronici previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 200,00=(duecento).

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a € 20.000,00 (ventimila).

56 DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Resta convenuto, a parziale deroga dell'Articolo 1907 del Codice Civile, che in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato il disposto del citato Articolo 1907 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro		LIMITI DI INDENNIZZO (al netto dell'eventuale scoperto e/o franchigia)
QUALSIASI EVENTO	Sc. nessuno, salvo dove diversamente indicato	Fr. € 1.000,00, salvo dove diversamente indicato	
SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE, SMANTELLARE ECC	Sc. nessuno	Fr. nessuna	10% del danno liquidabile
SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE, DECORTICAZIONE	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 100.000,00 per sinistro
SPESE RICERCA E RIPARAZIONE DI ROTTURE E GUASTI	Sc. nessuno	Fr. 500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
COSTI PER IL COLLAUDO	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 50.000,00 per sinistro
ONERI DI URBANIZZAZIONE	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 50.000,00 per sinistro
SPESE PER ONORARI	Sc. nessuno	Fr. nessuna	10% del danno liquidabile con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI	Sc. nessuno	Fr. nessuna	10% del danno liquidabile con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI	Sc. nessuno	Fr. nessuna	€ 50.000,00 per sinistro
TERREMOTO	Sc.10%con un minimo di €50.000,00		€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI	Sc.10%con un minimo di €25.000,00		€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

segue

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO (al netto dell'eventuale scoperto e/o franchigia)
EVENTI ATMOSFERICI	Sc. 10 con il min. di € 1.500,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
SOVRACCARICO NEVE	Sc. 10 con il min. di € 1.500,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
EVENTI SOCIOPOLITICI	Sc. 10% con il minimo di € 1.500,00	60% della S.A.
TERRORISMO SABOTAGGIO	Sc. 10% con il minimo di € 15.000,00	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
COLLASSO STRUTTURALE	Fr. €15. 000,00	€ 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
FENOMENO ELETTRICO	Fr. €1. 500,00	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
CRISTALLI	Fr. € 150,00	€ 5.000,00 per sinistro; € 20.000,00 per anno assicurativo
FURTO RAPINA ESTORSIONE	Fr. € 500,00	€ 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
FURTO SENZA SCASSO DI BENI NON RIPOSTI IN CASSEFORTI E/O ARMADI CORAZZATI E/O DI SICUREZZA	Sc. 10% con il Min € 2.000,00	€ 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
OGGETTI D'ARTE	Fr € 5.000,00	€ 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
VALORI	Sc. 10% con il Min. € 2.000,00	€ 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
PORTAVALORI	Sc. 10% con il Min € 2.000,00	€ 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI
DEL PATRIMONIO a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

segue

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO (al netto dell'eventuale scoperto e/o franchigia)
BENI ELETTRONICI	Fr. € 200,00	€ 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
